

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

(...)

TITOLO V - Partecipazione del Consiglio regionale alla formazione e all'attuazione della normativa europea

Art. 124

Partecipazione del Consiglio regionale alla formazione della normativa europea e verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.

1. Alla Prima commissione sono assegnati i progetti di atti europei e i documenti europei trasmessi dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

2. I progetti di atti europei sono altresì trasmessi in sede consultiva alle commissioni competenti per materia, che possono esprimere pareri alla Prima commissione. La Prima commissione, tenuto conto di tali pareri, può approvare una risoluzione nei termini stabiliti dalla legge.

3. È chiamata a pronunciarsi l'Assemblea del Consiglio regionale su un determinato progetto di atto europeo qualora venga richiesto dalla Giunta, da un quinto dei componenti della Quarta commissione, da un decimo dei componenti dell'Assemblea o qualora la Prima commissione abbia riscontrato una violazione del principio di sussidiarietà.

4. La Prima commissione è competente altresì a verificare il rispetto del principio di sussidiarietà in tempo utile per l'eventuale esame parlamentare. Le commissioni competenti per materia possono esprimere pareri sul rispetto del principio di sussidiarietà alla Prima commissione su richiesta di quest'ultima o di propria iniziativa.

5. La Prima commissione decide sui profili di sussidiarietà con una risoluzione. La proposta di risoluzione può essere sottoposta all'Assemblea nei casi previsti nel comma 3.

6. L'Assemblea è altresì chiamata a pronunciarsi qualora il Consiglio regionale intenda proporre alla Giunta di chiedere al Governo la convocazione della Conferenza Stato-Regioni o qualora s'intenda chiedere l'apposizione della riserva d'esame in sede di Consiglio dell'Unione europea.

7. I risultati della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà sono trasmessi alle Camere, e ne è data contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e province autonome, nonché alla Giunta regionale.

8. È facoltà della Giunta regionale chiedere alle commissioni il parere sugli atti di cui al comma 1. Il parere è espresso nei termini previsti dalla legge.

9. La trasmissione di osservazioni e pareri del Consiglio regionale alla Giunta e ad altri soggetti istituzionali può avvenire in via telematica a cura della Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 125

Sessione europea e legge regionale europea

1. I lavori del Consiglio regionale riguardanti la partecipazione della Regione al processo normativo dell'Unione europea sono organizzati in un'apposita sessione annuale, denominata sessione europea.

2. Durante la sessione, che deve concludersi entro il 31 maggio di ogni anno, devono essere esaminati il progetto di legge regionale europea, il programma legislativo della Commissione europea, la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea e il rapporto sugli affari europei.

3. Il progetto di legge regionale europea, il programma legislativo della Commissione europea, la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea e il rapporto sugli affari europei sono esaminati congiuntamente per le questioni di rispettiva competenza dalle commissioni permanenti che, entro quindici giorni dall'assegnazione, trasmettono un parere alla Prima commissione.

4. Entro i successivi quindici giorni la Prima commissione presenta al Consiglio una relazione unica sul programma legislativo della Commissione europea, sulla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea e sul rapporto sugli affari europei e una relazione sul progetto di legge regionale europea assieme agli emendamenti pervenuti. La procedura ordinaria è sempre adottata per l'esame e l'approvazione dei progetti di legge regionale europea.

5. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 4, il progetto di legge regionale europea è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale e discusso nel testo presentato. In tale caso relatore e correlatore sono nominati dal Presidente del Consiglio regionale, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

6. Al progetto di legge europea regionale non possono essere presentati emendamenti che riguardano materie estranee all'oggetto. Non si possono presentare emendamenti volti a recepire atti europei diversi da quelli originariamente previsti nel progetto di legge europea regionale, salvo nei casi in cui vi è il rischio di incorrere nell'avvio di procedure di infrazione o in sentenze di condanna.

7. Sul programma legislativo della Commissione europea, sulla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea e sul rapporto sugli affari europei, l'Assemblea del Consiglio regionale si esprime con una risoluzione tesa a fornire gli indirizzi della politica europea della Regione. Copia della risoluzione è trasmessa, in via telematica, alle Camere e al Dipartimento per le politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.